



AGRIFORUM



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

LA SICUREZZA NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

**Sicurezza antincendio nei locali di ristorazione collettiva:
gestione delle emergenze antincendio,
primo soccorso – formazione - sorveglianza sanitaria**

Fiera del Mediterraneo
Padiglione 4

mercoledì 13 marzo 2024

Ing. Fabrizio Hopps

Gestione delle emergenze incendio

DM 3 settembre 2021

Minicodice

Criteria di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 46 c. 3 lett a) pt. 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008

sono considerati **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio** quelli ubicati in attività non comprese nell'allegato I dal **DPR 151/2011** (attività soggette) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, **aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:**

- a) affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
- b) superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²
- c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
- d) non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
- e) non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- f) non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

vigente da **ottobre 2022** comporta obbligo di:

Valutazione rischio incendio
elaborazione Piano di emergenza ed evacuazione

Gestione delle emergenze incendio

DM 3 settembre 2021

SCIA antincendio per ristoranti

Attività n. 74

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a **116 kW**


DM 8.11.2019 approva la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi

Il decreto si applica alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di **portata termica complessiva maggiore di 35 kW** alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

- a) climatizzazione di edifici e ambienti
- b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore
- c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani**
- d) lavaggio biancheria e sterilizzazione
- e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari**

Gestione delle emergenze incendio

DM 3 settembre 2021



La **valutazione del rischio di incendio** deve ricomprendere **almeno i seguenti elementi**:

- individuazione dei **pericoli** d'incendio
- descrizione del **contesto** e dell'**ambiente** nei quali i pericoli sono inseriti
- determinazione di **quantità e tipologia degli occupanti** esposti al rischio d'incendio
- individuazione dei **beni** esposti al rischio d'incendio
- valutazione qualitativa o quantitativa delle **conseguenze** dell'incendio sugli occupanti
- individuazione delle misure che possono **eliminare** o **ridurre** i pericoli d'incendio

- **Compartimentazione**
- **Esodo**
- **Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)**
- **Controllo dell'incendio**
- **Rivelazione ed allarme**
- **Controllo fumi e calore**
- **Operatività antincendio**
- **Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio**

Gestione delle emergenze incendio

DM 3 settembre 2021

Affollamento massimo

di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a

0,7 persone/m²

per la superficie lorda del locale stesso

Può essere dichiarato un valore dell'affollamento inferiore se il *datore di lavoro (o responsabile dell'attività)* si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività



Superficie locale **250 m²**

$250 \text{ m}^2 \times 0,7 \text{ persone/m}^2 = 175 \text{ persone}$ **ci sono 175 coperti??**

Gestione delle emergenze incendio

DM 3 settembre 2021

Esodo

Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, devono essere previste

almeno 2 vie d'esodo indipendenti

per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio

È ammessa la presenza di **corridoi ciechi** con *lunghezza del corridoio cieco* **Lcc ≤ 30 m**

Nei limiti di ammissibilità del **corridoio cieco**, è ammessa una sola via d'esodo



Gestione delle emergenze incendio

DM 3 settembre 2021

L'**altezza** minima delle vie di esodo è pari a **2 m**

La **larghezza** di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere **≥ 900 mm**

Sono ammessi:

- a) **varchi** di larghezza **≥ 800 mm**
- b) **varchi** di larghezza **≥ 700 mm** (affollamento **≤ 10** occupanti)
- c) **varchi** di larghezza **≥ 600 mm**
presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...), oppure secondo la specifica valutazione del rischio



Tutte le **superfici di calpestio** delle vie d'esodo non devono essere **sdruciolevoli**, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti

Gestione delle emergenze incendio

DM 3 settembre 2021

Per le **attività aperte al pubblico** le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da più di

25 occupanti

devono aprirsi nel senso dell'esodo

essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125

Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi ...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita **segnaletica di sicurezza**

Lungo le vie d'esodo deve essere installato un **impianto di illuminazione di sicurezza**, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti



Gestione delle emergenze incendio

DM 3 settembre 2021

CONTROLLO INCENDIO

Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati **estintori di capacità estinguente adeguata**

polvere	6 kg	34A 233B C
CO2	5 kg	113B

in numero tale da garantire una **distanza massima di raggiungimento pari a 30 m**



DM 1.9.2021 «DECRETO CONTROLLI»

Gestione delle emergenze incendio

DM 3 settembre 2021

CONTROLLO INCENDIO

Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di **estintori a base d'acqua**

L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa:

- improvvisa **riduzione della visibilità**
- causare **irritazioni** sulla pelle e sulle mucose

Sui fuochi può essere utile utilizzare la **coperta antincendio**



Ugello spray dielettrico, utilizzabile fino a 1.000 Volt alla distanza di 1m



Protegge da sporco, insetti, danni e

DM 1.9.2021 «DECRETO CONTROLLI»

Gestione delle emergenze incendio

DM 2 settembre 2021

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

Attività di livello **3** (*ex rischio alto*)

16 ore

12 ore teoria + 4 ore prova pratica

Attività di livello **2** (*ex rischio medio*)

8 ore

5 ore teoria + 3 ore prova pratica

Attività di livello **1** (*ex rischio basso*)

4 ore

2 ore teoria + 2 ore prova pratica



Aggiornamento ogni **5 anni**

Livello **3** (*ex rischio alto*) - 8 ore

Livello **2** (*ex rischio medio*) - 5 ore

Livello **1** (*ex rischio basso*) - 2 ore

Primo soccorso

Decreto 15 luglio 2003, n. 388

Art. 1 – Classificazione delle aziende

A

- aziende o u.p. industriali (centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie)
- aziende o u.p. con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato dell'agricoltura
- aziende o u.p. con oltre 5 lavoratori appartenenti ai gruppi INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro

Codici di Tariffa INAIL	Inabilità Permanente	Codici di Tariffa INAIL	Inabilità Permanente
1100 Lavorazioni meccanico-agricole	10,84	5200 Falegnameria e restauro	7,18
1200 Mattazione e macellazione. Pesca	6,41	5300 Materiali affini al legno	5,02
3100 Costruzioni edili	8,60	6100 Metallurgia	5,74
3200 Costruzioni idrauliche	9,12	6200 Metalmeccanica	4,48
3300 Strade e ferrovie	7,55	7100 Geologia e mineraria	8,40
3400 Linee e condotte urbane	9,67	7200 Lavorazione delle rocce	6,55
3500 Fondazioni speciali	12,39	7300 Lavorazione del vetro	4,65
3600 Impianti	5,43	9100 Trasporti	4,93
4400 Impianti acqua e vapore	4,11	9200 Facchinaggio	15,99
5100 Prima lavorazione legname	7,95	0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57

B

aziende o u.p. con tre o più lavoratori che non rientrano in A

C

aziende o u.p. con meno di tre lavoratori che non rientrano in A

Primo soccorso

Decreto 15 luglio 2003, n. 388

Art. 2 – Organizzazione di primo soccorso

Rischio Alto – Rischio Medio

Nelle aziende o u.p. di **gruppo A** e di **gruppo B**, il D.L. deve garantire:

- cassetta di pronto soccorso (conforme all'Allegato 1)


A B

Rischio Basso

Nelle aziende o u.p. di **gruppo C** il D.L. deve garantire:

- pacchetto di medicazione (conforme all'Allegato 2)

C



I presidi di Primo Soccorso sono tenuti presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custoditi in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenenti la dotazione minima ed eventualmente integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente

Il datore di lavoro deve dotare i luoghi di lavoro di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

Primo soccorso

Decreto 15 luglio 2003, n. 388

Allegato 1 – Cassetta di Pronto Soccorso

A B

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 lt (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



Primo soccorso

Decreto 15 luglio 2003, n. 388

Allegato 2 – Pacchetto di Medicazione

C

- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- Un paio di forbici (1)
- Un laccio emostatico (1)
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)



Primo soccorso

Decreto 15 luglio 2003, n. 388

Rischio Alto **A**

Per le aziende o unità produttive di **gruppo A** i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

16 ore = 10 ore teoria + 6 ore pratica

B Rischio Medio – Rischio Basso **C**

Per le aziende o unità produttive di **gruppo B** e di **gruppo C** i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

12 ore = 8 ore teoria + 4 ore pratica




Aggiornamento ogni **3 anni**

Rischio Alto - 6 ore

Rischio Medio e Rischio Basso - 4 ore

Formazione

artt. 34 - 37 D.Lgs. 81/2008



- formazione **DL** anche in presenza di RSPP

Livello Base **12 ore**
rischio basso

Livello avanzato **20 ore**
rischio medio/alto

- formazione **preposto** esclusivamente in presenza con aggiornamento biennale

- addestramento **lavoratori** obbligatorio

D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021)

Formazione

art. 34 D.Lgs. 81/2008 – ASR 223/2011

Datore di Lavoro

ATECO I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
56 attività di servizi di ristorazione

RISCHIO BASSO

16 ore

MODULO 1. - GIURIDICO

MODULO 2. - GESTIONALE

MODULO 3. - TECNICO

MODULO 4. - RELAZIONALE

Preposto

FORMAZIONE PARTICOLARE E AGGIUNTIVA A QUELLA PER LAVORATORI

Formazione Preposto

8 ore

contenuti minimi art. 37 c. 7 del D.Lgs. 81/2008

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

Formazione

art. 37 D.Lgs. 81/2008 – ASR 221/2011

Lavoratori
formazione

ATECO I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
56 attività di servizi di ristorazione

RISCHIO BASSO

Formazione Generale
4 ore

+

Formazione Specifica
4 ore

- concetti di rischio
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

- Rischio Incendio
- SLC
- Microclima e illuminazione
- Segnaletica
- Rischio Elettrico
- Attrezzature
- MMC
- Rischio Rumore e Vibrazione

Formazione

art. 36 D.Lgs. 81/2008

Lavoratori *informazione*

... l'addestramento consiste nella **prova pratica** per l'uso di corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale

... l'addestramento consiste nell'**esercitazione applicata**, per le procedure di lavoro in sicurezza

... gli interventi di addestramento effettuati devono essere **tracciati in apposito registro** anche informatizzato

Chi eroga l'addestramento ???

Quanto dura ?????

Formazione

art. 37 D.Lgs. 81/2008

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza **RLS**

32 ore

comunicare nominativo RLS
via telematica all'INAIL ...

Possibili casi	Obblighi del Datore di Lavoro (D.L.)
I lavoratori eleggono o designano il/i RLS	<p>Il D.L. ne comunica il nominativo all'INAIL entro il 31 Marzo di ogni anno (<i>solo per il 2009 tale obbligo è stato prorogato al 16 Maggio</i>)</p> <p>Il D.L. provvede ad inviare il/i RLS al corso di formazione presso un'agenzia formativa accreditata</p>
I lavoratori non eleggono un RLS al proprio interno (In questo caso devono darne comunicazione al D.L.)	<p>Il D.L. non deve fare alcuna comunicazione all'INAIL</p> <p>Il D.L. comunica all'organismo paritetico la mancata elezione del RLS</p> <p>Quando l'organismo paritetico gli comunica il nominativo del RLS territoriale il D.L. versa al fondo specifico istituito presso l'INAIL una cifra corrispondente a 2 ore lavorative annue per ciascun dipendente</p>

→ **sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro**

Sorveglianza sanitaria

art. 41 - D.Lgs. 81/2008



Art. 2

medico competente medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che **collabora** con il datore di lavoro ai fini della

valutazione dei rischi

ed è **nominato** dallo stesso per effettuare la

sorveglianza sanitaria

e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

...visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Sorveglianza sanitaria

art. 41 - D.Lgs. 81/2008



Art. 2

sorveglianza sanitaria insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

quando...

Preventiva	...constatare assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato
Periodica	...controllare lo stato di salute del lavoratore...di norma una volta l'anno
A richiesta	...del lavoratore, se ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali
Cambio	...mansione lavorativa
Cessazione	...del rapporto di lavoro
A seguito	...60gg di assenza per motivi di salute

giudizi...

Idoneità
Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
Inidoneità temporanea
Inidoneità permanente

Sorveglianza sanitaria

art. 41 - D.Lgs. 81/2008

MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL SETTORE ALBERGHI E RISTORANTI PER TIPO DI MALATTIA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNO 2008

TIPO DI MALATTIA	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud e Isole	ITALIA
Malattie tabellate	2	14	5	5	26
<i>di cui:</i>					
Asma bronchiale	1	3	1	2	7
Malattie cutanee	1	5	2	3	11
Malattie non tabellate	66	177	123	66	432
<i>di cui:</i>					
Tendiniti	14	68	34	15	131
Affezioni dei dischi intervertebrali	9	32	25	14	80
Sindrome del tunnel carpale	15	24	19	5	63
Artrosi	5	21	11	11	48
Altre neuropatie periferiche	6	9	6	3	24
Dermatite da contatto	1	7	1	1	10
Malattie dell'apparato respiratorio	1	3	3	3	10
TOTALE	68	191	128	71	458


Fonte INAIL 2009

Sorveglianza sanitaria

art. 41 - D.Lgs. 81/2008

I dati del **2021** riportano per i lavoratori dell'intero settore della ristorazione patologie maggiormente a carico di:

- sistema **muscolo scheletrico**
- sistema **nervoso**
- sistema respiratorio
- disturbi psichici e comportamentali
- malattie dell'orecchio



Le tecnopatie a carico del **sistema muscolo scheletrico** sono riconducibili a:

- ✓ sindrome della cuffia dei rotatori
- ✓ lesioni della spalla
- ✓ epicondiliti mediali e laterali
- ✓ dorsopatie (*disturbi dei dischi intervertebrali ed ernie*)
- ✓ artropatie (*della prima articolazione carpo-metacarpica, del ginocchio e dell'anca e anche per lesioni del menisco*)

Le malattie del **sistema nervoso** sono riconducibili a:

- ✓ sindrome del tunnel carpale
- ✓ lesioni del nervo mediano e ulnare
- ✓ compressioni delle radici e dei plessi nervosi dei dischi intervertebrali



GRAZIE PER L'ATTENZIONE